

R.G. 2391/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE

Composto da

Dott. Enrico Silvestro Ravera	Presidente
Dott.ssa Francesca Lippi	Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Gabriel	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART.279 comma 2 n.4 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2391/2023

promossa da

Parte_1 rappresentata e difesa dagli Adv.
FRAU GIOVANNI, LUCERTINI ELENA, IPPEDICO ANNARITA e
GUERRINI LUCA.

ATTRICE

Contro

Controparte_1 rappresentata
e difesa dall'Adv. FERRANDO MAURO
CONVENUTA

E contro

Controparte_2

CP_3

CP_4

[...]

Controparte_5

, rappresentati e difesi
dagli Avv. BARUCHELLO RENATO e D'ASTE GIAMBATTISTA
CONVENUTI

E contro

CP_6

CP_7

e

Controparte_8

,
rappresentati e difesi dagli Avv. BARUCHELLO RENATO e
D'ASTE GIAMBATTISTA, rappresentati e difesi dall'Avv.
BRAVO GIOVANNI
CONVENUTI

E contro

Controparte_9

rappresentata e difesa dall'Avv. BARCA
ALESSANDRO nella qualità di Curatore Speciale nominato ex
art. 78 c.p.c.

LITISCONSORTE NECESSARIO

E contro

CP_10

, rappresentata e difesa dagli Avv.
ZANCHETTA RICCARDO, OLIVIERI MONICA e MARINO
VINCENZO

AI SOLI FINI DELLA LITIS DENUNTIATIO

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
previo rigetto delle domande avversarie, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:

A) In via principale:

i) accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto di ATP Esercizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità sia del Lodo Parziale di arbitrato irrituale emesso in data 29 gennaio 2021 dal Collegio Arbitrale, sia del Lodo Finale di arbitrato irrituale emesso in data 28 ottobre 2021 dal Collegio Arbitrale in forza di detta clausola compromissoria statutaria, per tutti i motivi esposti in atti;
ii) in conseguenza della dichiarata nullità di cui alla domanda sub i):

- accertare e dichiarare nei confronti di *CP_1* del dott. *CP_6* e del dott. *Controparte_4* nonché nei confronti dei dott. *Controparte_2* dott. *CP_3*, dott.ssa *Controparte_5*, dott. *Controparte_11* dott.ssa *Controparte_8* la sussistenza della responsabilità ex art. 2497 1° e 2° comma c.c. per aver violato le norme sulla direzione e coordinamento delle società di capitali provocando un danno alla redditività e al valore della partecipazione di *Controparte_12* e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito da *Parte_1* [...] che, previa se del caso ulteriore CTU, si quantifica in Euro 2.426.100,00, oltre interessi al tasso maggiorato alla data della domanda, o nella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa per le ragioni esposte in atti.

- accertare e dichiarare, nei confronti dei signori dott. [...] *CP_6* dott. *Controparte_2* dott. *CP_3*, dott. *Controparte_4*, dott.ssa *Controparte_5*, dott. [...] *Controparte_11* dott.ssa *Controparte_8*, nonché della società *CP_1* la sussistenza della loro responsabilità ex

art. 2476 commi 3, 7 e 8 c.c. per tutte le circostanze di fatto e di diritto esposte in atti e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro a risarcire ad *CP_9* e ad *Parte_1* tutti i conseguenti danni, diretti e indiretti dalle stesse subiti e che, previa se del caso ulteriore CTU, si quantificano in:

- (I) per *Controparte_9*
- (i) almeno Euro 978.152,00, oltre interessi al tasso maggiorato alla data della domanda, o la maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, per il mancato recupero del conferimento come meglio esposto in atti;
 - (ii) almeno ulteriori Euro 3.300.000,00, oltre interessi, al tasso maggiorato alla data della domanda, dal dovuto al saldo, o la maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, in rapporto alla conclusione e al mantenimento di contratti di locazione in parte del tutto inutili e in altra parte e comunque a prezzi incongrui, secondo quanto meglio dettagliato in atti, anzitutto sub paragrafo 103 dell'atto di citazione;
 - (iii) ulteriori Euro 2.500.000,00 oltre interessi, al tasso maggiorato alla data della domanda, dal dovuto al saldo, o la maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, quale reintegrazione del patrimonio sociale dagli stessi depauperato, a seguito degli atti di spoliazione posti in essere ai danni della di ATP *CP_9* e degli altri atti in danno tuttora in corso come meglio esposto in narrativa sub paragrafo 105 dell'atto di citazione;
- (II) per *Parte_1* ai sensi dell'art. 2476 co. 7° c.c., da liquidarsi, se del caso, previa ulteriore CTU, in un importo pari ad almeno Euro 2.426.100,00, oltre interessi, al tasso

maggiorato alla data della domanda, dal dovuto al saldo, come meglio precisato in narrativa, o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;

B) In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di nullità sub A):

i) accertare e dichiarare l'annullamento del *Parte_2* per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e, per l'effetto,
ii) in conseguenza del dichiarato annullamento di cui alla domanda sub i):

- accertare e dichiarare nei confronti di *CP_1* del dott. *CP_6* del dott. *Controparte_4*, nonché nei confronti di dott. *Controparte_2* dott. *CP_3*, dott.ssa *Controparte_5*, dott. *Controparte_11*, dott.ssa *Controparte_8*, la sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. per aver violato le norme sulla direzione e coordinamento delle società di capitali provocando un danno alla redditività e al valore della partecipazione di *Controparte_12* conseguente ai maggiori canoni pagati rispetto a quelli dovuti per le locazioni degli immobili destinati a ricovero dei mezzi e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore *Parte_1* che si quantifica, previa se del caso ulteriore CTU, in Euro 2.426.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, o nella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa per le ragioni esposte in atti.

- accertare e dichiarare, nei confronti dei signori dott. *[...]* *CP_6* dott. *Controparte_2* dott. *CP_3*, dott. *Controparte_4*, dott.ssa *Controparte_5*, dott. *CP_11*

Controparte_11 dott.ssa *Controparte_8*, nonché della società *CP_1* la sussistenza della loro responsabilità ex art. 2476 commi 3, 7 e 8 c.c. per tutte le circostanze di fatto e di diritto esposte in narrativa e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro a risarcire ad *Controparte_9* nonché ad *Parte_1* tutti i danni, diretti e indiretti, dalle stesse subiti in ragione dell'eccessiva onerosità dei canoni di locazione pagati nonché degli ulteriori atti pregiudizievoli dedotti in atti, come meglio esposto in narrativa, in favore di:

- (I) *Controparte_9* da liquidarsi in un importo pari a:
- (i) almeno ulteriori Euro 3.300.000,00, oltre interessi, al tasso maggiorato alla data della domanda, dal dovuto al saldo, o la maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, in rapporto alla conclusione ed al mantenimento di contratti di locazione in parte del tutto inutili ed in altra parte e comunque a prezzi incongrui, secondo quanto meglio dettagliato in atti anzitutto sub paragrafo 103;
- (II) *Parte_1* ai sensi dell'art. 2476 co. 7° c.c., da liquidarsi, se del caso, previa ulteriore CTU, in un importo pari ad almeno Euro 2.426.100,00, oltre interessi, al tasso maggiorato alla data della domanda, dal dovuto al saldo, come meglio precisato in atti, o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.

C) In via istruttoria:

Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate da *Parte_1* e allo stato non accolte dall'Ill.mo Tribunale adito e, in particolare, le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata dall'attore in data 21 febbraio 2024 e con l'istanza

autorizzata di deposito di documenti sopravvenuti depositata dall'attore in data 15 aprile 2025, e per l'effetto:

(I) si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga idonea CTU diretta ad accertare, verificare e quantificare, sulla base della documentazione agli atti, chiesti chiarimenti alle Parti e previa acquisizione e/o verifica e/o esame di eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, acquisita presso le Parti e/o terzi, il tutto con espressa autorizzazione ex art. 194 c.p.c.:

(i) con riguardo al credito da conferimento vantato da [...]

CP_9 nei confronti di CP_12 ggi Contropar

1) verificare e indicare la natura e l'origine del credito di Euro 978.152,77 vantato da Controparte_9 verso CP_12

(poi CP_1 e il conseguente obbligo o meno di immediata corresponsione, verificando in ogni caso l'evoluzione dello stesso come risultante dalla contabilità aziendale e dai bilanci delle due Società (ATP Controparte_9 e

CP_12 ggi CP_1 ;

2) verificare se il credito è stato appostato nei bilanci di ATP Esercizio in conformità ai principi contabili e secondo i principi di trasparenza e correttezza delle scritture contabili;

3) verificare e quantificare il danno subito da CP_9 per il mancato recupero del credito di Euro 978.152,77 vantato nei confronti di CP_12 (poi CP_1 e/o per il ritardo nel recupero dello stesso;

(ii) con riguardo all'eccessiva onerosità dei canoni di locazione e alla non adeguatezza dei relativi immobili e al conseguente danno subito da ATP Esercizio:

1) valutare l'idoneità e la funzionalità dei quattro immobili in questione (inclusi gli impianti) rispetto allo svolgimento dell'attività di TPL extraurbano condotta da CP_9 , con particolare ma non esclusivo riferimento: (i) allo stato di

conservazione degli immobili; (ii) alla necessità di sostenere costi per la loro messa a norma, per il loro adeguamento alla normativa vigente (ad esempio in tema di sicurezza sul lavoro) e in ogni caso per l'adeguamento degli stessi rispetto alle esigenze di svolgimento dell'attività di impresa di [...]

CP_9 ; (iv) alla sicurezza degli immobili in questione come luoghi di custodia/manutenzione/rifornimento dei beni aziendali; (v) ai tragitti di percorrenza delle linee di mezzi adibiti al servizio di TPL e ricoverati presso i suddetti immobili, valutando altresì la esistenza di immobili alternativi ed economicamente più vantaggiosi;

2) con riferimento ai canoni pattuiti al momento della sottoscrizione dei contratti di locazione e successivamente modificati nel corso della esecuzione dei rapporti negoziali, relativamente ai quattro immobili locati da CP_1 d [...]

Controparte_9 e siti in Carasco, Rapallo, Campo Ligure e Sestri Levante, valutarne la congruità rispetto ai valori di mercato pro tempore esistenti (sia alla data di sottoscrizione dei contratti nel 2012 sia negli anni successivi), anche a seguito della scrittura del 2017 (sub doc. 58 di parte Attrice), specificando il criterio di stima e il valore dei canoni di locazione che sarebbe stato congruo per detti immobili, tenuto conto anche delle condizioni in cui gli stessi versavano e della funzionalità dei medesimi (come da verifiche effettuate secondo il quesito che precede);

3) verificare e quantificare i danni derivanti dall'entità dei canoni di locazione a carico di CP_9 , sia in termine di danno subito da CP_9 , sia in termini di riduzione del valore della partecipazione di Parte_1 ;

(iii) Con riguardo alle condotte spoliative descritte nell'atto di citazione al paragrafo 3.2.3. punti 104 -116 (pag. 57 e ss.):

1) verificare e indicare come le condotte spoliative abbiano determinato il depauperamento del patrimonio sociale di *Controparte_9* e quantificare il danno conseguentemente subito dalla Società anche a seguito del trasferimento dell'azienda ad *CP_1* alle condizioni previste dal relativo atto di trasferimento (v. atto del Notaio *Per_1* sub doc. 54) con particolare riferimento alla congiuntura della determinazione del prezzo e del congruaggio prezzo basato sul valore contabile dei beni con la mancata adozione per ATP Esercizio del beneficio della sospensione degli ammortamenti dei beni prevista dalla normativa COVID, verificando altresì prospetticamente quale sarebbe stato il risultato se la Società avesse beneficiato della sospensione degli ammortamenti dei beni;

(iv) a seguito delle verifiche sopra condotte e della verifica del danno subito da *Controparte_9* così come risultante dalle verifiche di cui alle lett. (i), (ii) e (iii), verifichi inoltre il CTU il danno subito da *Parte_1*, in termini di riduzione/azzeramento del valore della partecipazione nella Società.

(II) si insiste per l'accoglimento dell'istanza di deposito di documenti sopravvenuti depositata in data 15 aprile 2025, da intendersi qui integralmente richiamata, e si chiede pertanto di essere autorizzati a depositare in giudizio i seguenti documenti:

1) Avvisi conclusioni indagini di *CP_1* 1a), *CP_9* [...], (1b), *CP_6* (1c), Marco *CP_2* (1d), [...], *Controparte_11* (1e);

2) Sentenza della Corte d'Appello di Genova del 31 marzo 2025 n. 423;

3) Lettera ATP/AMT del 7.06.2019 (Allegato 03 all'Annotazione GDF 22.03.2024 *Per_2* 4): lettera con cui ATP chiede ad *Contropar* in data 7.06.2019 un versamento in conto futuro aumento capitale, rilevante in quanto attesta la volontà, in capo agli amministratori di ATP e in capo a *Contropar* di utilizzare la relativa provvista per le spese correnti data la necessità urgente di liquidità per l'ordinaria gestione di ATP Esercizio (e non alle esigenze di investimento di cui al business plan posto a base della delibera di aumento di capitale) e che *Parte_1* non è stata messa a conoscenza né di tale richiesta né delle esigenze di liquidità ad essa sottese;

4) *Controp* ing. *CP_14* del 17.10.2023, responsabile affari legali e societari di *CP_1* (Allegato 01 all'Annotazione GDF 22.03.2024 *Per_2* 4): rilevante in quanto conferma che "la destinazione d'uso/ il fine del versamento in conto futuro aumento di capitale" sopra citato "è diversa/o nel senso che la somma versata in conto futuro aumento di capitale è stata destinata/utilizzata anche per l'acquisto di bus finanziati con le risorse previste nel Patto per la Città di Genova" (cfr. pag. 5);

5) *Controp* ing. *Persona_3* del 19.12.2022 (Allegato 38 all'Annotazione GDF 22.03.2024 *Per_2* 4): rilevante in quanto conferma che il versamento in conto futuro aumento di capitale "in realtà aveva lo scopo di dare 'ossigeno' , cioè liquidità ad *Controparte_9* , la cui situazione economica era particolarmente deteriorata" (pag. 3) e dunque non era finalizzata agli investimenti di cui al business plan addotto a sua giustificazione e che per *Contropar* diversamente da quanto allegato ex adverso in questo giudizio, sarebbe stato

impossibile assumere il servizio TPL extraurbano "senza avere i mezzi ed il personale di *CP_9*" (pag. 5);

6) ASI dott. *Persona_4* dell'11.2.2022, Direttore Affari Generali *Controparte_15* (All. 35 all'Annotazione GDF 24.10.22 *Per_2* 4): rilevante in quanto conferma che l'operazione di fusione di *CP_9* e *Contropar* saltata a settembre 2019, era considerata un passaggio propedeutico per addivenire all'affidamento in house ad *Contropar* (e come tale proposta agli organi amministrativi e societari competenti);

7) ASI dott. *Persona_5* del 27.02.2024, responsabile Servizio Trasporti Città Metropolitana (Allegato 25 all'Annotazione GDF 22.03.2024 *Per_2* 4): rilevante in quanto conferma l'esistenza di un progetto invariato nel tempo per l'affidamento in house ad *Contropar* anche "a prescindere dall'esito del processo di fusione" ed evidenzia quindi la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato a fondamento della proposta dell'aumento di capitale (cioè consentire ad ATP Esercizio di competere per l'affidamento, stante il fallimento del processo di fusione);

8) Nota AGCM e relativa risposta *Controparte_15* del 20.02.19 (All. 56 e 57 all'Annotazione GDF 24.10.22 *Per_2* 4): rilevanti in quanto attestano che (anche) all'AGCM era stato espressamente comunicato che le ragioni dell'aumento di capitale attenessero "esclusivamente" alle esigenze di investimento rappresentate nel Business Plan 2019-2021 in prospettiva della continuità aziendale di *CP_9* ;

9) Annotazione GDF 7.12.2023 con risposta AGCM del 6.12.2023 (Faldone 6): rilevante in quanto conferma che AGCM ha fondato le sue valutazioni concernenti il deliberando aumento di capitale sulla base della rappresentazione ricevuta che esso fosse finalizzato

"esclusivamente" all'acquisto di nuovi mezzi ed allo sviluppo di *CP_9* in prospettiva della sua continuità aziendale e che lo stesso avrebbe consentito di "rafforzare la struttura patrimoniale, migliorare la redditività economica e garantire la continuità operativa", in quanto al termine dell'operazione di aumento di capitale "la società avrebbe disposto di un patrimonio più forte e di maggiori risorse finanziarie da destinare principalmente all'ammodernamento del parco mezzi e del sistema informativo, oltre che ad una riorganizzazione della logistica" (pag. 2);

10-12) ASI dott. *Persona_6* del 2.12.2021, 5.5.2022 e 30.11.2023, vice-direttore finanziario di *CP_1* già responsabile amministrativo di ATP Esercizio (Faldone 5): rilevanti in quanto confermano che l'importo dell'aumento di capitale è stato utilizzato "soprattutto per le spese correnti, quindi pagamento stipendi, carburante, assicurazioni e spese per manutenzione dei mezzi"; che la tempistica dei pagamenti del debito nei confronti del fornitore Iveco Orecchia coincide con la tempistica dei versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale; che nessun preavviso era stato dato ad *Parte_1* delle esigenze correnti di cassa e della richiesta di versamento in futuro aumento di capitale al socio *Contropar*

13) Documentazione contabile esibita dal dott. *Per_6* in data 14.12.2021 (*Per_2* 3): rilevante in quanto dalla documentazione contabile emerge che il versamento effettuato da *Contropar* in data 17.06.2019 per euro 2 milioni "in conto futuro aumento di capitale" è stato utilizzato il giorno successivo per il pagamento di pregresse fatture del fornitore Iveco Orecchia S.p.a. per autobus già in servizio (estratti c/c *CP_16*) e il versamento effettuato da *Parte_1* in data

30.10.2019 a titolo di "aumento di capitale deliberato" è stato utilizzato per il pagamento delle ulteriori pregresse fatture del fornitore Iveco Orecchia S.p.a. e per le spese correnti di ATP Esercizio (estratti c/c Intesa San Paolo);

14) Fatture Fornitore Iveco Orecchia S.p.a. (Allegato 16 Annotazione di P.G. 24.10.2022 - *Per_2* 4): rilevanti in quanto dimostrano che il debito nei confronti del fornitore Iveco Orecchia S.p.a., saldato con gli importi dell'aumento di capitale, atteneva a fatture scadute relative a forniture pregresse e diverse da quelle indicate nel Business Plan 2019-2021;

15) Richieste di pagamento inviate da Iveco Orecchia S.p.a. ad *CP_9* nel periodo gennaio 2019-giugno 2019 (Allegato 20 Annotazione di P.G. 24.10.2022 - Faldone 4): rilevanti in quanto dimostrano che il fornitore Iveco Orecchia S.p.a., pagato con gli importi dell'aumento di capitale, aveva ripetutamente richiesto il pagamento delle proprie fatture scadute;

16) Annotazione GDF del 23.11.2023 con acquisizione documenti da Corte dei Conti (Faldone 6): rilevante in quanto la Deliberazione n. 69/2023/VSC della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Liguria ha evidenziato una situazione di non conformità di ATP Esercizio la quale, a seguito del trasferimento delle attività ad *Contropar* risulta priva di dipendenti e di concrete giustificazioni al suo mantenimento e, quindi, destinata allo scioglimento e/o alla cessazione in forza dell'art. 20 TUSP;

17) Relazioni del Consulente Tecnico dott. *Persona_7* nominato dal PM e relativi allegati (*Per_2* 7):

17a) Consulenza del 27 giugno 2022 (quesiti: (i) "con riferimento alle procedure che hanno consentito

l'assegnazione ad **CP_1** dell'esercizio del trasporto pubblico extraurbano della provincia di Genova, riferisca il Consulente tecnico se **CP_1** all'epoca dell'assegnazione, fosse in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni vigenti al fine di esercitare l'attività" (ii) individui il CT ove sia allocato nella contabilità di **Contropar** il TFR dei dipendenti trasferiti da **CP_9** in **Contropar**): rilevante in quanto conferma l'incapacità tecnica da parte di **Contropar** di assumere il servizio di TPL extraurbano se non acquisendo l'azienda di **CP_9** e, con riguardo al TFR dei dipendenti trasferiti, che lo stesso risulta allocato nella contabilità di **Contropar** ma a tale allocazione non corrisponde una contropartita finanziaria;

17b) Integrazione del 26 gennaio 2023 (quesito: "accertare con riferimento all'affidamento ad **CP_1** del T.P.L. extraurbano nell'area genovese, se ... è stata regolarmente effettuata una preventiva comparazione tra i costi emergenti da un piano economico finanziario alla base della aggiudicazione diretta ed i costi emergenti da un piano economico finanziario simulato di gara, che dimostrino la convenienza di un affidamento in house providing ad **CP_1** [...]): rilevante in quanto conferma che l'affidamento in house è avvenuto senza verificare l'esistenza di una convenienza economica di tale affidamento diretto rispetto a una gara, né l'esistenza dei requisiti tecnici di **Contropar** necessari ad ottenere l'affidamento;

17c) Integrazione del 21 luglio 2023, (quesito: accertare se i bilanci di ATP al 2018, 2019, 2020 e 2021 "siano stati redatti seguendo i principi di chiarezza e verità e se rispettino i principi contabili" e in particolare "se il bilancio ... 2020, sia stato redatto attestando o meno una condizione di effettiva

continuità aziendale, e se tale condizione rispecchiasse la realtà aziendale”): rilevante ai fini del presente giudizio nella parte in cui conferma che, sebbene il bilancio 2020 attestasse una continuità aziendale di ATP Esercizio, nella realtà non vi fosse continuità aziendale a causa dell’atto di messa a disposizione dei beni da ATP Esercizio a *Contropar* e dello svuotamento di ATP Esercizio posto in essere all’indomani dell’affidamento in house del servizio ad *Contropar* pag. 55 ss).

D) Con vittoria di spese e onorari e ogni altra statuizione di legge.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA AMT

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere:

in via pregiudiziale e/o preliminare:

-accertare e dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità delle avverse domande tutte, siccome improcedibili e/o inammissibili, anche per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo alla parte attrice, oltreché infondate in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso integralmente assolta l’esponente società da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;

nel merito:

previ eventuali accertamento e declaratoria dell’intervenuta prescrizione di tutte o di alcune delle avverse domande;

-previ eventuali accertamento e declaratoria della compensazione legale o giudiziale dei contestati crediti di

Controparte_9 con i crediti certi di *CP_1* er titoli di viaggio e canoni di locazione;

-respingere, per tutti e per ciascuno dei motivi espressi in atto, ogni avversa domanda o pretesa, siccome improcedibili e/o inammissibili, destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, oltreché non provate, mandando in ogni caso [...] *CP_1* esente da ogni e qualsivoglia responsabilità;

-in via di mero e denegato subordine, ridurre le predette domande e pretese, nonché l'eventuale condanna al risarcimento, a quanto di stretta ragione e diritto per i motivi indicati in narrativa ed in ragione dell'effettiva partecipazione di *CP_1* agli addebiti formulati da *Parte_1* e da *Controparte_9* determinando nel rapporto interno la quota di responsabilità di ogni parte convenuta o terza chiamata (dunque, anche nei rapporti tra *CP_1* ed i Consiglieri di Amministrazione presenti e passati di [...] *Controparte_9* Arch. *CP_10* compresa), con ogni conseguente pronuncia in merito;

-condannare parte attrice *Parte_3* al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di *CP_1* danno da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa, per avere controparte impugnato i Lodi Parziale e Definitivo in via del tutto improcedibile e/o inammissibile, e comunque con motivazioni palesemente infondate;

in via istruttoria:

-per mero tuziorismo difensivo, ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio - e comunque in via subordinata rispetto all'integrale rigetto di ogni avversa domanda, azione od eccezione -, CTU sul seguente quesito peritale:

"Con riferimento ai quattro complessi immobiliari oggetto dei contratti di locazione stipulati in data 2 maggio 2012 tra *CP_12* ed *Controparte_9* aventi precisamente ad oggetto i seguenti beni immobili e le relative aree esterne:

- Carasco Via Conturli;
- Sestri Levante Via Primi 30;
- Rapallo Via San Pietro di Novella 24;
- Campoligure Via Isolagiugno 57,

dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, i contratti ed i luoghi, acquisito anche presso terzi (previa eventuale autorizzazione di codesto Ill.mo Tribunale) ogni ulteriore documento ritenuto utile o necessario, nonché valutate le peculiarità, la destinazione e l'ubicazione dei beni locati:

a) quali siano le caratteristiche delle quattro singole autorimesse oggetto delle doglianze dell'attrice *Parte_3* descrivendo analiticamente lo stato degli immobili, la loro conformazione e loro dotazioni anche di pertinenze e beni mobili, nonché ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della richiesta descrizione;

b) se le predette autorimesse siano o meno baricentriche, e comunque posizionate in modo strategico e funzionale, rispetto alle caratteristiche dei territori di riferimento, ai vincoli idrogeologici, alla rete stradale e autostradale ed ai tragitti di percorrenza delle linee di mezzi adibiti al servizio di TPL e ricoverati presso le autorimesse;

c) se i canoni di locazione pattuiti dal 2012 ad oggi per le predette autorimesse fossero e siano o meno congrui in rapporto alle anzidette caratteristiche degli immobili, alla loro baricentricità ed alle assenti od ipotetiche alternative (in quest'ultimo caso quantificando - in termini percentuali del

canone pattuito - l'interesse e la convenienza per il conduttore a rimanere nelle autorimesse e ad evitare le incertezze, i disagi, gli oneri e i maggiori costi inerenti al trasferimento in altra sede);

d) se si possa escludere il riferimento in relazione ai suddetti immobili a valori di mercato, data l'inesistenza di un mercato degli immobili stessi considerata la loro specificità, ovvero di un mercato immobiliare equiparabile;

e) in quale misura i canoni di locazione siano stati effettivamente pagati da *Controparte_9*.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%".

CP_1 infine, dichiara di non accettare contraddittorio alcuno in merito ad eventuali avverse istanze anche istruttorie (in prova diretta ed in controprova), deduzioni, difese, eccezioni, domande e conclusioni, siccome tardive e dunque inammissibili.

Con riserva di altro dedurre, produrre, eccepire, chiedere, indicare e concludere, anche in via istruttoria in prova diretta ed in controprova.

Espressamente fatto salvo e riservato ogni e meglio visto diritto od azione di *CP_1*

* * *

Con espressa ed illimitata riserva di esercitare ogni ulteriore e più ampio diritto, nonché di dedurre, produrre, eccepire, instare in via istruttoria in prova diretta ed in controprova, chiedere, indicare e concludere.

CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE *CP_2* *CP_3*,

CP_4 e *CP_5*, nonché PARTI CONVENUTE SIVORI,

CP_11 e *CP_8*

Piaccia al Tribunale Ill.mo,

contrariis reiectis e previe le declaratorie e/o provvedimenti meglio visti e ritenuti,

I. in via principale, rigettare l'avversaria impugnazione – per i motivi di cui in atti (inammissibilità, improcedibilità e infondatezza) ovvero in ogni caso – e confermare per l'effetto il Lodo Parziale e il Lodo Definitivo;

II. in via subordinata – per i motivi di cui in atti (inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, inclusa la prescrizione nei confronti del Dott. **CP_17** e l'inapplicabilità dell'art. 2476 cod. civ. al Dott. **CP_4**) ovvero in ogni caso – rigettare tutte le domande di **Parte_3** ei confronti degli odierni convenuti;

III. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento, ridurre le anzidette domande a quanto di stretta ragione e diritto, per i motivi indicati in narrativa ovvero in ogni caso, e in tale eventualità subordinata comunque ridurre l'entità della condanna di risarcimento a carico degli odierni convenuti in ragione della loro effettiva partecipazione agli addebiti formulati da **Parte_3** sempre in via subordinata, salvo gravame e senza riconoscimento alcuno, i Dott. **CP_3**, **CP_18**, **Controparte_2**

Controparte_4 e **Controparte_5**, per la denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una loro responsabilità per fatti anteriori al 20 aprile 2016, chiedono di essere manlevati da **Parte_3** i ogni conseguenza pregiudizievole della sua azione ai sensi e per gli effetti dell'Accordo 2016;

IV. in ogni caso, con vittoria integrale nelle spese, e condanna di **Parte_3** ex art. 96 cod. proc. civ. nei confronti di tutti i convenuti per aver fondato la loro impugnativa sulla irritualità del **CP_19** e del **Parte_2** dalla stessa impugnante pacificamente riconosciuta; con aggiunta, per quanto

riguarda il Dott. CP_17 e il Dott. CP_4 degli ulteriori elementi di responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_10

Voglia Codesto Tribunale Ill.mo,
respingere la domanda di regresso svolta nei confronti della dr.ssa arch. CP_10, nulla per indeterminatezza e comunque infondata nel merito con favore di spese a carico della chiamante in giudizio CP_1

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_9

"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) Respingere le domande tutte ed a qualunque titolo proposte da Parte_1 nei confronti di Controparte_9 sia in via principale che in via subordinata, sia a titolo risarcitorio che non, sia a titolo di danni diretti e indiretti o a qualunque altro titolo, nessuna domanda o pretesa esclusa, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte e sviluppate, oltretutto in violazione del principio del ne bis in idem da parte di Parte_1, senza alcun licenziamento di CTU, domante tutte totalmente infondate in fatto ed in diritto.

2) Confermare in toto il lodo parziale di arbitrato irrituale e non definitivo pronunciato in data 29 gennaio 2021 e del lodo finale di arbitrato irrituale pronunciato in data 28 ottobre 2021, pronunciati dal Collegio Arbitrale con sede in Genova, via Roma n. 9/11, composto dal Prof. Notaio Per_8 [...] , in qualità di Presidente, dal Prof. Avv. Gerolamo Taccogna e dall'avv. Ambrogio Novelli in qualità di arbitri, in quanto validi, non nulli né annullabili, né riformabili, per tutti i buoni motivi e ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, in primis in quanto inammissibili, e precluse per irrevocabile e

definitiva acquiescenza, anche ai sensi dell'art. 329 c.p.c., per avere *Parte_1* dichiarato, già in sede arbitrale, di prestare "acquiescenza rispetto alla decisione del Collegio di risolvere definitivamente alcune questioni con l'emissione di un lodo parziale": "questioni" tra le quali vi era, appunto e prima di ogni altra, quella della natura irrituale dell'arbitrato.

3) Atteso l'ingente danno economico causato da *Parte_1* ad ATP con l'attivazione di una miriade di cause tutte, sostanzialmente, sfociate nel nulla, financo a palesarsi come liti temerarie, volere riconoscere, a favore di ATP *CP_9*, un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa/riparativa.

4) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di onorari, diritti, accessori e spese di lite, nella misura che il Collegio riterrà adeguata e con condanna di Autoguidovie ex art. 96

cod. proc. civ. nei confronti di tutti i convenuti, in particolare *CP_20*, per aver fondato la loro impugnativa sulla irritalità del lodo parziale e del lodo finale dalla stessa impugnante pacificamente riconosciuta".

Espressamente fatto salvo e riservato ogni e meglio visto diritto od azione.

Con espressa ed illimitata riserva di esercitare ogni ulteriore e più ampio diritto, nonché di dedurre, produrre, eccepire, instare in via istruttoria in prova diretta ed in controprova, chiedere, indicare e concludere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 società operante nel campo del trasporto pubblico locale è socia al 48,46% di ATP *CP_9*
[...] società che, sino al 31.12.2021, ha gestito il servizio del trasporto pubblico nell'area extra-urbana coincidente con il

territorio della **Controparte_15** di Genova e con alcune aree limitrofe (cfr. visura ATP Esercizio – Prod. n. 4 Attrice).

Il servizio di trasporto pubblico locale nell'area urbana del **Controparte_21** è attualmente affidato al socio di maggioranza di **Controparte_9** **CP_1** società in *house providing*, la quale è partecipata al 100% da Enti Pubblici Locali e in particolare: per il 94,94% dal **CP_21** [...] per il 4,70% dalla **Controparte_22** e per il restante capitale, per percentuali inferiori all'1%, da altri Comuni dell'area metropolitana (cfr. visura **Contropar** – Prod. n. 5 Attrice).

Mediante la propria partecipazione di maggioranza, **Contropar** esercita direzione e coordinamento su **Contro** **Controparte_9** che pertanto è "società sottoposta a direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c."

Parte_1 ha convenuto in giudizio **Controparte_9** per

1. sentire accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto di ATP Esercizio, di cui è socia al 48,46%;
2. di conseguenza, per sentire dichiarare la nullità del Lodo Parziale irrituale datato 29.01.2021 e del Lodo Finale irrituale datato 28.10.2021, lodi pronunciati sulla nell'ambito del procedimento arbitrale instaurato dalla stessa attrice.

Parte_1 nel presente giudizio ha chiesto al Tribunale, previa declaratoria di nullità dei Lodi, di:

a. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2497 1° e 2° comma c.c. di **CP_1** e degli amministratori di ATP

Esercizio per aver violato le norme sulla direzione e coordinamento delle società di capitali provocando un danno alla redditività e al valore della partecipazione di *Parte_1* in *CP_9* e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito da *Parte_1* ome ivi quantificato o nella maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa;

- b. accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori di ATP Esercizio ex art. 2476 commi 3, 7 e 8 c.c. per i fatti allegati e dedotti in atto di citazione e, di conseguenza, condannare gli stessi in solido tra loro a risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, nei confronti di ATP Esercizio e nei confronti del socio *Parte_1*, come quantificati in atti o nella maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

In subordine, nell' ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità dei Lodi, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi l'annullamento del *Parte_2* per errore di fatto e, per l'effetto, accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2497 e 2476 c.c. e condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento dei relativi danni come quantificati.

I convenuti si sono costituiti sollevando in via pregiudiziale eccezioni di inammissibilità delle domande attoree, ritenendole comunque infondate nel merito.

All'udienza di comparizione del 15.12.2023, il Giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ha rinviato la causa

all'udienza del 04.04.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.

Tutte le parti hanno depositato nei termini le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. l'attrice ha preso posizione sulle avverse eccezioni e con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha chiesto ammettersi CTU sulla base dei quesiti in essa proposti.

All'udienza del 04.04.2024, le parti hanno dato atto della pendenza di trattative e hanno chiesto congiuntamente rinvio.

Il Giudice, in accoglimento della richiesta, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 20.06.2024, poi successivamente differita, sempre su istanza congiunta delle parti, al 06.03.2025.

All'udienza del 06.03.2025, *Parte_1* ha dato atto dell'avvenuta notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nel procedimento penale n. 13727/22/21 R.G.P.M nei confronti, tra gli altri, di *Contropar* *CP_9* , *CP_6* e *CP_11* e dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico del presente giudizio di tali documenti sopravvenuti, chiedendo contestualmente di essere autorizzata al deposito della ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari.

Il Giudice, ha rilevato l'irregolarità del deposito telematico della documentazione , effettuato senza autorizzazione e, evidenziata la necessità di instaurare il contraddittorio in merito alla richiesta di deposito formulata da parte attrice, ha concesso alle parti attrice e convenute termini per il deposito,

rispettivamente dell'istanza di rimessione in termini al fine della produzione dei documenti sopravvenuti e delle memorie di replica, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 29.05.2025.

Nella medesima sede, *Parte_1* ha formalizzato la rinuncia agli atti e all'azione nei confronti del convenuto dott. *CP_17*, la cui posizione processuale è stata separata per la declaratoria di estinzione.

All'udienza del 29.05.2025, l'attrice ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie, inclusa la richiesta di CTU formulata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

A fronte delle contestazioni formulate dai convenuti nelle loro memorie autorizzate riguardo alla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, *Parte_1* ha esibito in udienza, due istanze di accesso agli atti del proc. penale n. 13727/22 R.G.N.R. dalla stessa presentate ex artt. 116 c.p.p. e 415 ter c.p.c., rigettate entrambe dalla Procura, chiedendo l'autorizzazione al deposito telematico.

Dopo essersi riservato, il Giudice, con ordinanza del 04.10.2025:

- ha sottolineato la piena ammissibilità nel giudizio civile delle prove c.d. atipiche;
- con riguardo ai verbali di SIT di cui l'attrice ha chiesto l'acquisizione, ha precisato che, alla luce del principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile, l'attrice avrebbe potuto richiedere la rimessione in termini per l'audizione, nel presente giudizio, dei soggetti che hanno reso le SIT, rispettando così il principio del contraddittorio;

- ha osservato che tra gli atti di cui parte attrice ha chiesto l'acquisizione ve ne erano comunque alcuni certamente ammissibili, in quanto di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie, e rilevanti ai fini della decisione;
- ha rilevato che le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dai convenuti meritavano di essere valutate in sede collegiale e che risultava opportuno riservare all'esito della camera di consiglio collegiale gli eventuali provvedimenti istruttori, anche relativamente all'acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza di rimessione;
- ha rinviato quindi la causa all'udienza del 18.12.2025 per precisazione delle conclusioni.

In data 18.12.2025, esaminate le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c., allo scadere dei quali la causa è stata posta in decisione.

Tutto ciò premesso ritiene il Collegio di pronunciarsi con sentenza non definitiva sulle domande formulate dalla parte attrice in via principale sub A) per le ragioni qui di seguito illustrate.

§ 1. Sulla nullità della clausola compromissoria nella prospettazione attorea

Lo Statuto di ATP Esercizio s.r.l. contiene la seguente clausola compromissoria:

"Articolo 23 - Arbitrato

23.1. Fatta eccezione per le controversie che per legge non possono essere sottoposte ad arbitrato, qualunque controversia dovesse sorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un Socio,

tra di loro e/o con la società e/o con gli Amministratori e/o con gli altri Soci, o tra la società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà devoluta in via esclusiva al giudizio inappellabile di un Collegio di tre arbitri irrituali, da nominarsi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui Distretto la società ha sede (...). Al Collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari (...).

23.2. Il Collegio giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003".

Parte_1

assume che tale clausola sia nulla per:

- incompatibilità dell'arbitrato irrituale con la disciplina speciale inderogabile dell'arbitrato societario: la clausola arbitrale è di natura statutaria e prevede espressamente l'applicabilità all'arbitrato degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003 contenenti la disciplina inderogabile del cd. arbitrato societario.
- inammissibilità dell'arbitrato irrituale su materie non compromettibili: *Parte_1* ha proposto domande volte all'accertamento della responsabilità per direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. nei confronti della

controllante *Contropar* società in house providing, e la controversia sottoposta all'esame del Collegio Arbitrale ha ad oggetto interessi di natura pubblica e, dunque superindividuali.

In particolare la società attrice ha evidenziato che sulla base dell'art. 35 del D.lgs. n.5/2003 il lodo societario è suscettibile di impugnazione per nullità, revocazione e opposizione di terzo e tali previsioni sono applicabili al lodo rituale e non al lodo irrituale, che non è impugnabile per violazione delle norme di diritto, ma solo con le ordinarie azioni di impugnazione contrattuale nonché per i motivi di cui all'art. 808 ter c.p.c.

Ha sottolineato che in caso di lite societaria, è previsto l'arbitrato rituale, nonché l'uso di mezzi legislativi straordinari (revocazione e opposizione) per i terzi legittimati rimasti estranei all'arbitrato contrattuale, perché nel contesto societario esistono interessi sovraordinati a quelli dei singoli soci, non necessariamente coincidenti con quelli delle parti del procedimento arbitrale.

Secondo la prospettazione attorea Il Collegio arbitrale avrebbe omesso di rilevare la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della ATP Esercizio e di dichiarare la improcedibilità del giudizio arbitrale con la necessaria devoluzione della controversia al Giudice ordinario.

La società attrice ha inoltre rilevato che, quand'anche ricorresse una nullità parziale, ne conseguirebbe che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., il Collegio arbitrale avrebbe dovuto prospettare alle parti la necessità di pronunciare un lodo rituale.

Dall'omesso rilievo da parte del Collegio arbitrale della nullità della clausola compromissoria deriverebbe, dunque, la nullità dei lodi irrituali pronunciati sulla base di tale clausola.

§ 2. Sulle eccezioni e difese delle parti convenute riguardo alla domanda principale di nullità della clausola compromissoria e dei lodi irrituali

Le parti convenute, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, hanno eccepito l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza della domanda attorea argomentando sulla base dei rilievi qui di seguito sintetizzati.

• Quanto alla convenuta *Contropar*

- le domande attoree sono esercitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter c.p.c., che non consente l'impugnazione dei lodi irrituali per nullità, ma solo per annullabilità;
- quand'anche le domande attoree fossero qualificabili come domande di annullamento, il punto 1) del comma 2 del citato art. 808 ter c.p.c. prevede che il lodo contrattuale sia annullabile "se la convenzione di arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale".
- è pacifico che è stata proprio *Parte_3* ad introdurre il procedimento arbitrale e a sostenere la natura irrituale del rito adottato, sino alla pronuncia del lodo non definitivo, peraltro allora non impugnato, e poi del lodo definitivo;

- la domanda di nullità attorea non sarebbe ammissibile neppure nel caso di ipotetica applicazione dell'art. 829 c.p.c., il cui comma II, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 157 c.p.c., precisa che "la parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del regolamento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo" (Cfr., Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 04.06.2021, n. 15613);

- in ogni caso, l'art. 817 comma III c.p.c. statuisce che "la parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo", quindi parte attrice risulta decaduta dalla facoltà di eccepire l'invalidità della clausola arbitrale o contestare l'arbitrabilità delle domande anche da ATP Esercizio proposte;

- infine, parte attrice non potrebbe invocare il comma III dell'art. 35 del D. Lgs. n. 5/2003, per cui il lodo arbitrale societario sarebbe sempre impugnabile ex art. 829, comma I, c.p.c. (e dunque per nullità, in deroga all'art. 808 ter c.p.c.) in quanto tale disposizione non si applica agli arbitrati irrituali, e inoltre non sarebbe in ogni caso idonea a superare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree ai sensi degli artt. 808 ter, 829, comma II, e 817, comma III c.p.c.

- **Quanto ai convenuti**

CP_6 CP_11 CP_8
CP_2 CP_3 CP_4 e CP_5

i convenuti hanno eccepito che la domanda principale di **Parte_3** riguardo la pretesa nullità dei lodi deve ritenersi

inammissibile - o comunque improcedibile e/o da rigettare perché preclusa dal pregresso comportamento della stessa **Parte_3** a quale, con la suddetta azione di nullità:

- **Contravviene** al divieto di venire *contra factum proprium* (Cass. 2066/2022; Cass. 16464/2024);

- **Si pone in contrasto** con la propria precedente acquiescenza al **CP_19** che ha pronunciato circa la questione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, rispetto al quale **Parte_3** ha espressamente indicato di non fare riserva di impugnazione.

Quanto alla domanda subordinata di annullamento del Lodo Finale, i convenuti ritengono che anche su questa **Parte_3** abbia prestato acquiescenza, avendo sollevato eccezioni solo sulla pretesa incongruità dei canoni di locazione delle autorimesse, non invece sul preteso credito da conferimento e sulla asserita spoliatura dell'azienda di **CP_9**.

Le domande attoree risultano poi inammissibili anche per *mutatio libelli* (Cass. 15612/2022; Cass. 7681/2020). Infatti, dal confronto tra le conclusioni di **Parte_3** in calce all'atto di citazione (Prod. n. 1) e quelle nel giudizio arbitrale (Prod. n. 16) risulta evidente la modifica in peius.

Quanto alla convenuta **Controparte_9**

La convenuta **Controparte_9** rappresentata dal Curatore speciale Avv.to Barca ha sostenuto la validità della clausola compromissoria statutaria e dei lodi irrituali e ha chiesto che le domande attoree siano dichiarate inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, osservando che:

-Il Collegio arbitrale ha affrontato il tema dell'ammissibilità dell'arbitrato irrituale, anche in ragione della partecipazione di *Contropar* risolvendolo positivamente senza che *Parte_1* sollevasse eccezioni fino all'esito sfavorevole dei lodi;

- *Parte_1* avrebbe quindi atteso l'esito del giudizio arbitrale per poi invocare la nullità della clausola, con condotta contraria a buona fede e al divieto di venire contra factum proprium;

Parte_1 sostiene oggi una tesi opposta a quella perorata dinanzi al Collegio arbitrale. La giurisprudenza valorizza la coerenza dei comportamenti processuali e vieta alla parte di contraddire una propria precedente condotta (Cass. 460/2009);

-chi abbia scelto un giudice e sia rimasto soccombente non può poi dolersi del relativo difetto di giurisdizione, poiché ciò integra abuso del processo (Cass. 21260/2016);

-secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 2066/2022) non è ammissibile l'impugnazione del lodo fondata sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato quando tale questione non sia stata tempestivamente sollevata nel giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.

- sono corrette e condivisibili le argomentazioni sulla cui base il Collegio arbitrale ha ritenuto valida la clausola compromissoria statutaria;

- parte attrice ha prestato acquiescenza al Lodo impugnato, decadendo quindi dal diritto di impugnarlo anche ex art. 329 c.p.c.

Quanto alla convenuta *CP_10*

La convenuta *CP_10* ha rilevato come non sussista una "incompatibilità" tra la clausola di arbitrato irrituale e gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003 in quanto un arbitrato

irrituale può essere deciso secondo diritto (Cass. 13114/2004; Cass. 29772/2008) e l'applicazione degli articoli citati non comporterebbe la nullità dell'arbitrato irrituale, ma semplicemente l'obbligo di una decisione secondo diritto e l'impugnabilità di questa (Cass. civ., Sent. n. 13114/2004).

Ha invece sostenuto che il lodo definitivo risulta annullabile per errore di fatto, perché il Collegio ha ritenuto "utile" il deposito di Campo Ligure, nonostante le prove contrarie (Prod. n. 22 e 40 dell'atto di citazione, ivi i riferimenti ai documenti prodotti nel lodo).

La convenuta ha ribadito che:

a) i 978.152,00 euro sono stati qualificati dal lodo del 2018, prodotto da *Parte_1* al n. 11, inequivocabilmente come un versamento ancora dovuto di capitale, quindi la regolazione finanziaria faceva parte di un conferimento a capitale, a cui si riferiva il debito da congruaggio, contabilizzato con la dicitura "c/conferimento": pertanto, il mancato pagamento potrebbe astrattamente avere rilievo ai sensi dell'art. 2466 c.c.;

b) il lodo parziale prodotto sub 1 da *Parte_1* ha accertato la responsabilità di *CP_1* (allora *CP_12*) e di alcuni amministratori nel mancato richiamo del credito da conferimento (vedi pag. 34, 35, 39);

c) secondo la perizia resa nel giudizio di impugnazione di bilancio 2017 (Prod. n. 12 Convenuto *CP_2*) il pagamento a mezzo compensazione del credito in discorso è avvenuto a 2017 inoltrato;

d) tutte e tre le impugnazioni di bilancio, concluse con le sentenze prodotte dai convenuti *CP_2* + altri alle Prod. n. 8 - 10, hanno concordemente dichiarato la nullità delle delibere di relativa approvazione, attesa la contrarietà a norme imperative di tutti e tre i bilanci (al 31.12.2016, 2017 e 2018) ed hanno accertato che le locazioni (rapporti con la controllante) non erano a condizioni normali di mercato;

e) le CTU rese nei giudizi ordinari di cui sopra (Prod. n. 11 e 12 *Parte_4*) hanno attestato una differenza di ca. il 50% tra i canoni di mercato e quelli contrattuali.

Quanto alla parte della conclusionale di *Contropar* ove si insiste sul grado di responsabilità di tutti i convenuti, compresa *CP_10* la convenuta sottolinea di non avere mai attivamente od omissivamente partecipato ad alcuna delle condotte lamentate da *Parte_1*. Quindi, la domanda è, oltre che infondata, nulla per indeterminatezza: posto che l'attore non ha chiesto alcuna condanna nei confronti di *CP_10* è il convenuto che la ritiene "partecipe" che deve individuare un suo comportamento in violazione dei suoi doveri.

§ 3 Sulla competenza del Tribunale

La competenza del Tribunale a conoscere dell'impugnazione proposta dalla società attrice è stata correttamente individuata in quanto il mezzo con cui il lodo deve essere impugnato dipende dalla natura del lodo in concreto emesso (in tal senso Cass. 24/03/2011 n. 6842 conf. Cass. 15/08/2024 n.22005).

Nel caso di specie è pacifico che i lodi di cui parte attrice chiede dichiararsi la nullità, come diretta conseguenza della nullità della clausola compromissoria, sono lodi che il collegio arbitrale ha motivatamente qualificato come irrituali.

Anche la Corte di Appello di Genova ha ritenuto che debba essere adito il Tribunale ex art. 808 ter comma secondo c.p.c per far valere l'eventuale invalidità della convenzione compromissoria statutaria per inosservanza della disciplina di cui al Dlgs 5/2003 o l'eventuale invalidità del lodo per pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione ove questa risulti conforme al Dlgs 5/03 e, in particolare, non derogatoria del disposto dell'art. 36 di detto decreto legislativo (cfr sentenza n. 914/2017 Corte di Appello di Genova pubbl. il 10/07/2017 nella causa iscritta al n. 55/2013 R.G.).

§4 Sulla qualificazione della natura irrituale del lodo da parte del Collegio Arbitrale

Parte_1, già nel 2018, aveva introdotto un primo procedimento arbitrale, nel quale aveva convenuto anche ATP *Controparte_23*, poi divenuta *Contropar* senza porre la questione della natura irrituale del lodo, tanto che alla prima udienza gli Arbitri e le parti avevano riconosciuto concordemente la natura irrituale secondo diritto dell'arbitrato (pag.4 del lodo prodotto dalla stessa parte attrice come documento n. 11).

In data 6.9.2020 *Parte_1* ha proposto una nuova domanda di arbitrato avente ad oggetto:

- in sostituzione di *CP_9*, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476.1- 3 cod. civ., verso gli amministratori, in carica e cessati, e verso il direttore generale, nonché, ai sensi dell'art. 2476.8, verso il socio di controllo *Contropar* quale coobbligato solidale con gli amministratori;
- in proprio, quale socio, l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476.7 cod. civ., nei confronti dei medesimi soggetti;
- in proprio, quale socio, l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., nei confronti del socio *Contropar* (già *CP_12* esercente attività di direzione e coordinamento su *CP_9*).

Il Collegio arbitrale ha affrontato, su espresso invito di *Contropar* (unico soggetto ad aver sollevato obiezioni), la questione della natura dell'arbitrato.

Instaurato il contraddittorio sul punto, con la concessione di termini per il deposito di memorie, l'odierna attrice *Parte_1* ha sostenuto la natura irrituale dell'arbitrato, dando conto di vari e concordi indici desumibili in tal senso dalla clausola, con conseguente inapplicabilità del favor per l'arbitrato rituale, rilevante solo in caso di plausibile dubbio (si veda lodo parziale pag. 11 punto b.1).

A pag.19 del lodo parziale il Collegio arbitrale, nel ritenere la natura irrituale dell'arbitrato secondo diritto, ha così motivato:

"b) A fronte dell'iniziale inquadramento, da parte del Collegio, nel senso dell'arbitrato irrituale secondo diritto, nessuna parte, eccetto ^{Contr} ha avanzato obiezioni.

I convenuti CP_2 CP_17 , CP_3 , CP_4 , CP_5 hanno scritto di non avere osservazioni

sulla qualificazione dell'arbitrato operata dal Collegio, come CP_6 CP_11 e CP_8 (nelle rispettive memorie di costituzione, p. 8); analogamente la dott. CP_10 (memoria di costituzione, pag. 4). Così anche nelle memorie conclusive (quella degli ex amministratori parla, invero, di arbitrato "rituale", ma per un refuso, reso evidente sia dal fatto che nel contempo conferma le posizioni già espresse sul punto, sia dal fatto che nella successiva finale replica ulteriormente si qualifica l'arbitrato come "irrituale").

Invece ATP CP_9 non ha fornito esplicitamente il proprio punto di vista in merito.

c) Espressamente richiesto di una più approfondita valutazione, il Collegio conferma la natura irrituale dell'arbitrato.

Le coordinate fondamentali, offerte dalla giurisprudenza per la qualificazione delle clausole arbitrali, si lasciano così riassumere: - nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. Sez. I, n. 7198/2019; Sez. I, n. 21059/2019; Sez. III, n. 23162/2018);

- ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. I, n. 24558/2015);

- non assume rilievo in senso contrario alla natura irrituale dell'arbitrato il riferimento della clausola compromissoria al giudizio e all'attività del giudicare che, nel quadro della programmata risoluzione di una controversia, comunque esprime l'attività valutativa che si colloca a monte delle determinazioni da assumere e non incide sulla dimensione effettuale di queste ultime, ossia sulla portata negoziale della soluzione divisata (idem);

- l'arbitrato irrituale non si configura come un giudizio necessario di equità nemmeno in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d. lgs. n. 40/2006, ben potendo attribuirsi agli arbitri il vincolo a quantificare le spettanze delle parti iuxta alligata et probata (Cass. Sez. I, n. 6909/2015).

La clausola deve essere interpretata tramite gli usuali canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (ad esempio, Cass., Sez. I, n. 21059/2019), in rapporto agli anzidetti insegnamenti.

In quest'ottica, nello specifico caso la questione appare chiara sul piano letterale, atteso che la clausola afferma la natura "irrituale" degli arbitri (all'art. 23.1) e reitera detta qualificazione anche a proposito della decisione del Collegio (all'art. 23.2).

Come evidenziato nei richiami giurisprudenziali, siffatte indicazioni non sono smentite dall'impiego, nella clausola, della locuzione "giudicare" o dalla circostanza che gli Arbitri siano chiamati a decidere secondo diritto. Come pure, per converso, il carattere vincolante ed irrevocabile del lodo, previsto nella clausola, non sarebbe a sua volta di per sé decisivo nel senso del carattere irrituale.

Di non immediata evidenza può apparire il senso dell'ulteriore passo della clausola, che dispensa gli Arbitri dal deposito del lodo, posto che nell'attuale disciplina questo non è un obbligo degli Arbitri, ma è un adempimento facoltativo per la parte che intenda conseguire

l'esecutività del lodo rituale. Nella più risalente giurisprudenza si rinviene, tuttavia, l'affermazione secondo cui:

«L'obbligo del deposito del lodo sussiste soltanto nel caso di arbitrato rituale, cui si riferisce la norma dell'art. 825 c.p.c., e non anche nel caso di arbitrato libero o irrituale, il quale sfocia in un lodo che non ha natura di sentenza e non può assumere l'efficacia, così configurando l'espressa dispensa da tale obbligo rilevante elemento per qualificare come irrituale l'arbitrato previsto dalle parti» (Cass., n. 1341/1988). Pertanto, se si vuole assegnare un senso anche a tale frammento della clausola contenuta nello Statuto di ATP Esercizio, il collegamento con tale passato orientamento può assurgere ad ulteriore conferma della ravvisata natura irrituale dell'Arbitrato.

In sintesi, il dato terminologico univoco entro la clausola, nel senso dell'arbitrato irrituale, si accompagna ad ulteriori indicazioni letterali, alcune non necessariamente incompatibili e quindi sfornite di attitudine a smentirlo (così il giudicare secondo diritto) ed altre tendenzialmente (anche se di per sé non puntualmente) confermatrice (il carattere vincolante ed irrevocabile della decisione, l'esonero dall'obbligo di deposito del lodo).

Anche la condotta delle parti depone nel medesimo senso, atteso che, con l'eccezione della sola **Contr** esse hanno aderito alla qualificazione dell'odierno Arbitrato come irrituale, o non si sono comunque opposte (ATP Esercizio); inoltre, già in occasione del precedente primo **CP_24**, **CP_12** oggi divenuta **Contr** ed **CP_9** (oltre agli Arbitri all'epoca nominati) hanno pacificamente qualificato irrituale l'arbitrato sulla base della medesima clausola.

d) A fronte della qualificazione dell'arbitrato come irrituale il Collegio ritiene, per completezza, di valutarne l'ammissibilità, in ragione del coinvolgimento nella controversia di **Contr** che è società in house di **Controparte_25**

In giurisprudenza si è esclusa l'ammissibilità dell'arbitrato irrituale in controversie relative a contratti conclusi fra la Pubblica Amministrazione ed i privati (Cass., Sez. III, n. 7759/2020), non perché la p.a. non possa comporre negozialmente le proprie controversie, ma perché non sarebbero compatibili con la sua natura (in particolare con i principi di trasparenza, pubblicità, responsabilità), né un metodo puramente negoziale di scelta degli arbitri, né la soluzione della controversia disancorata da regole predeterminate.

Senonché tali preoccupazioni non vengono in rilievo nel caso di specie, in quanto la nomina degli arbitri è affidata ad un ente pubblico (il Consiglio notarile, tramite il suo Presidente) e gli arbitri devono giudicare secondo diritto. A queste condizioni le anzidette esigenze di trasparenza, pubblicità e responsabilità non possono dirsi di ostacolo all'ammissibilità dell'arbitrato irrituale.

Al medesimo risultato si giunge, peraltro, anche da una diversa e più specifica prospettiva.

Infatti, con **Contr** viene in rilievo non già una Pubblica amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto una società, sia pure interamente in mano pubblica ed organizzata secondo il modello in house.

Il recente d. lgs. n. 175/2006 ha riordinato e sistematizzato la disciplina delle partecipazioni societarie delle p.a. ed è comunemente inteso nel senso di una chiarificazione sullo statuto giuridico delle varie tipologie di società che, a seconda dei casi, possono essere meramente partecipate, in controllo pubblico o in house.

La regola generale è contenuta nell'art. 1.3, secondo cui: "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

La logica risulta quella di assimilare la disciplina delle società in controllo pubblico o in house a quella dei soggetti di diritto comune (anziché a quello delle p.a.), salve solo le espresse disposizioni di stampo pubblicistico dettate dal d.lgs. n. 175/2016.

All'interno di tale fonte non si rinvenivano norme specifiche sul contenzioso, né alcuna preclusione all'arbitrato irrituale.

Ne risulta che, trattandosi di negozio privatistico, la clausola per arbitrato irrituale sia consentita anche per le società in house”.

§5 Sulla inammissibilità della domanda formulata da Parte_1 in via principale

Va premesso che nessun pregio deve riconoscersi all'eccezione sollevata da alcuni convenuti con riferimento alla acquiescenza e alla decadenza dal diritto di impugnazione che deriverebbe dalle dichiarazioni contenute nella memoria conclusionale di Parte_1.

L'acquiescenza costituisce un atto dispositivo del diritto di impugnazione e la relativa manifestazione di volontà, oltre ad essere inequivoca, deve necessariamente provenire dal soggetto che di tale diritto può disporre o da un procuratore speciale munito di mandato speciale. Non può pertanto ritenersi che parte attrice abbia prestato acquiescenza a seguito della riserva di impugnazione contenuta nella memoria conclusiva AG del 04.10.2021 pag. 4 par. 6 per l'assorbente motivo che in tale riserva non risultano espressamente individuate le statuizioni che sarebbero interessate dall'acquiescenza (*"la riserva che in questa sede si ribadisce in ordine all'eventuale impugnazione e ogni altro diritto relativo alle sole statuizioni del CP_19 che divergono dalla prospettazione dell'esponente, va da sé che le questioni definite, e sopra riepilogate, non potranno essere trattate o riesaminate nel corso di questo procedimento arbitrale (basti osservare, ad abundantiam, che tutte le parti sono state informate e hanno inequivocabilmente prestato*

acquiescenza rispetto alla decisione del Collegio del 17.12.2020 di risolvere definitivamente alcune questioni con l'emissione di un lodo parziale").

Ciò posto ritiene il Collegio che la domanda formulata in via principale da *Parte_1* sia inammissibile sotto diversi altri profili.

In primo luogo va evidenziato che avverso il lodo irrituale è prevista l'impugnazione nei casi tassativamente elencati nell'art.803 ter c.p.c.

Parte_1 ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola compromissoria statutaria e dei lodi pronunciati, benché nel procedimento arbitrale dalla stessa introdotto abbia perorato la tesi della natura irrituale dell'arbitrato.

E' evidente, dunque, che non risulta integrata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 803 ter co..2 n.1 cpc secondo cui il lodo è annullabile secondo le disposizioni del libro I

"se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale".

Se è pur vero infatti che nella categoria dell'invalidità rientra anche la nullità, deve però ritenersi che, nel caso che ci occupa, la società attrice vi abbia dato causa, promuovendo il procedimento arbitrale proprio in virtù

della clausola statutaria di cui in questa sede denuncia l'invalidità e sostenendo scientemente la natura irrituale dell'arbitrato.

Sono pertanto condivisibili i rilievi svolti dalle resistenti riguardo alla violazione da parte di Parte_1 del divieto di venire contro factum proprium.

E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "è inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 cod. proc. civ." (Cass. 2066/2022, nello stesso senso, più di recente anche Cass. 16464/2024).

Inoltre il lodo irrituale non è impugnabile per nullità, ma solo per annullabilità nei casi tassativi previsti dall'art. 803 tec c.p.c. (ancorché si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria perché in contrasto con norme imperative: Cass. 31534/2023 e Cass. 15070/2000) ed è priva di pregio l'equiparazione tra azione ex art. 808 ter cod. proc. civ. ed azione ex art. 1418 cod. civ.

Al riguardo la società attrice per contrastare tale eccezione ha fatto riferimento alla disciplina ex art. 35 e 36 D.lgs. 5/2003, richiamata nella clausola statutaria (*Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003*) che non potrebbe essere

derogata neppure per mezzo di un comportamento concludente delle parti, né da eventuali dichiarazioni dei loro difensori.

Sotto questo profilo va evidenziato che l'arbitrato irrituale è istituto che ha le proprie radici nell'autonomia privata, e che trova il proprio necessario, ed esclusivo, fondamento, nel principio di autonomia negoziale.

Da ciò deriva che non è la sua ammissibilità a dover essere oggetto di una specifica previsione legale autorizzativa, bensì è il divieto di fare ricorso ad esso a richiedere una disposizione legale ostativa.

Dunque si deve ritenere che l'arbitrato irrituale per la soluzione delle controversie relative a diritti disponibili sia sempre ammesso, salvo un espresso divieto di legge.

Il richiamo agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003 contenuto dell'art.23 dello Statuto di Atp Esercizio deve essere dunque letto ed inquadrato in tale contesto e va interpretato nei limiti in cui le disposizioni richiamate risultano compatibili con l'arbitrato irrituale.

A tal riguardo si osserva che il comma 5 dell'art. 35 prevede la non preclusione del ricorso alla tutela cautelare, mentre l'art.36 disciplina la pronuncia secondo diritto.

Dalle richiamate disposizioni non può dunque dedursi, con il grado di univocità e chiarezza, come invece prospettato dalla parte attrice, il divieto di fare ricorso all'arbitrato irrituale quale mezzo di risoluzione delle controversie societarie relative a situazioni giuridiche disponibili.

La società attrice, in disparte del richiamo contenuto nella clausola statutaria, sostiene che il collegio arbitrale abbia pronunciato su materie non compromettibili e, come tali, non passibili di essere decise con arbitrato irrituale, come inderogabilmente disposto dagli artt. 34 e 36 ss. del D.Lgs. 5/2006 che impone in tali casi l'adozione di un lodo rituale, il quale solo garantisce la possibilità per le parti di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La prospettazione attorea, però, contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito che ammette la compromettibilità in arbitrato irrituale anche in materia societaria, con l'unico limite rappresentato dalla natura disponibile dei diritti controversi.

In particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4335/2022 ha affrontato specificamente le questioni qui controverse nei seguenti termini:

"Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, con diversi pronunciamenti (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), ha chiarito espressamente che "la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale", così evidenziando la piena ammissibilità e compatibilità dell'arbitrato irrituale con la previsione di clausole compromissorie contenute nello statuto societario ex art. 34 e segg. d.lgs. n. 5/2003 (Sez. 1, Sentenza n. :3665 del 17/02/2014; cfr. Cass. 17287/2012 e 24867/2010; Sez. 1, Sentenza n. 15841 del 28/07/2015).

Del resto, lo stesso tenore testuale dell'art. 35, 5 comma, d.lgs. n. 5/2003, nel prevedere espressamente la tutela cautelare anche per il caso di controversia devoluta in arbitrato irrituale, presuppone, all'evidenza, la validità di clausola compromissoria di tal genere, sebbene contenuta nello statuto di una società di capitali. Né è dato comprendere - come invece opinato dal ricorrente - come potrebbe ritenersi limitata la suddetta previsione legislativa alla convenzione di arbitrato prevista di volta in volta in un contratto o patto tra soci, escludendosene, invece, l'inseribilità in uno statuto societario, posto che, una volta ritenuta la validità

ovvero l'ammissibilità di una convenzione per arbitrato irrituale in controversie di natura societaria, a ben poco rileverebbe che tale convenzione sia prevista in linea generale ed astratta in uno strumento societario statutario ovvero che sia stipulata in vista di una specifica controversia, dovendosi giudicare l'ammissibilità dello strumento negoziale di risoluzione delle liti solo in relazione alla tipologia di controversia compromettibile. In realtà, l'unico limite al ricorso ad una clausola compromissoria nelle controversie societarie riposa non già sulla natura dell'arbitrato, ma al contrario sulla natura della controversia che non deve riguardare materie indisponibili, come nelle ipotesi di veridicità e regolarità dei bilanci (Cass. 20674/2016; 13031/2014; 18600/2011), ovvero di riduzione del capitale per perdite (Cass. n. 14665/2019) ovvero ancora nelle ipotesi nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del p.m. ex art. 34, 5 comma, d.lgs. n. 5/2003; tanto ciò è vero che, in siffatti casi, si è ritenuta la nullità della clausola compromissoria sia per arbitrato irrituale che per quello rituale.

Ma anche il rilievo sollevato dal ricorrente - relativo alle disposizioni di carattere processuale (intervento del terzo; estensione effetti a terzi estranei all'arbitrato del lodo; etc.) dettate dal d.lgs. n. 5/2003 e ritenute intrinseche al solo arbitrato rituale - non assume valenza dirimente nella soluzione della questione in esame, posto che risulta evidente la loro applicabilità solo a tale ipotesi, non escludendo, invece, in termini generali, la validità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale nel quale tali istituti non verrebbero semplicemente applicati.

Da ultimo, va evidenziato che da nessuna disposizione normativa è evincibile che la previsione dell'arbitrato irrituale debba essere confinata . nell'ambito delle controversie concernenti società a base personale, essendo l'unica preclusione soggettiva rintracciabile quella prevista dall'art. 34, 1 comma, d.lgs. n. 5/2003, con riferimento alle società di cui all'art. 2325bis cod. civ.”.

Anche la Corte di Appello di Genova, nella già menzionata sentenza n. 914/2017 ha richiamato riguardo alla ammissibilità dell'arbitrato "irrituale" societario la giurisprudenza della Suprema Corte (specificamente le sentenze n.15841/2015 e n.3665/2014).

E ancora, nella recente sentenza n. 12954/2023 del 13 settembre 2023, Il Tribunale per le imprese di Roma ha osservato che l'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 non vieta in via generale la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie in materia societaria, né la loro decisione secondo equità da parte degli arbitri, ma pone un limite alla decisione equitativa nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili in arbitrato e

quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari. Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Nella motivazione viene precisato che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali: le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c.; le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d'ufficio dal giudice.

Le pronunce citate sono dunque espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che smentisce l'assunto attoreo dell'inammissibilità dell'arbitrato irrituale in ambito societario.

Gli ulteriori profili di nullità denunciati dalla società attrice attengono, da un lato, alla non riconducibilità dell'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. ai diritti "relativi al rapporto sociale" in quanto l'attività di direzione e coordinamento sarebbe un fattore "esterno" alla società eterodiretta, fonte di responsabilità extracontrattuale, e non un fattore "interno" che ne permea le regole organizzative e di funzionamento e

che, quindi, ne caratterizza il rapporto sociale e, dall'altro, alla rilevanza pubblica degli interessi controversi, per essere *CP_1* na società in house.

Quanto all'azione di responsabilità ex art.2497 c.c. osserva il Collegio che nel caso di specie tale azione è stata promossa dal socio *Parte_1* nei confronti del socio di maggioranza *Contropar* che esercita attività di direzione e controllo nei confronti di ATP Servizio, in relazione alla conduzione della società da entrambi partecipata, per fare valere una pretesa di natura risarcitoria per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale in ATP Servizio.

Si tratta certamente di controversia tra soci che, come tale, rientra nell'ambito di applicazione della clausola arbitrale.

Quanto all'ulteriore profilo relativo al fatto che una parte è *Contropar* società di house, si osserva che il Collegio arbitrale ha affrontato il tema ritenendo ammissibile l'arbitrato irrituale secondo diritto.

In particolare il Collegio arbitrale ha valorizzato il fatto che la clausola compromissoria preveda la nomina degli arbitri da parte di un ente pubblico (il Consiglio notarile, tramite il suo Presidente) e che gli arbitri debbano giudicare secondo diritto, condizioni entrambe che sono idonee a soddisfare le esigenze di trasparenza, pubblicità e responsabilità.

Il Collegio arbitrale ha poi evidenziato che con *Contropar* viene in rilievo non già una Pubblica amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto una società, sia pure interamente in mano pubblica ed organizzata secondo il modello in house.

Ha richiamato il d. lgs. n. 175/2006 che ha riordinato e sistematizzato la disciplina delle partecipazioni societarie delle P.a. ed è comunemente inteso nel senso di una chiarificazione sullo statuto giuridico delle varie tipologie di società che, a seconda dei casi, possono essere meramente partecipate, in controllo pubblico o in house. La regola generale è contenuta nell'art. 1.3, secondo cui: "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

La logica risulta quella di assimilare la disciplina delle società in controllo pubblico o in house a quella dei soggetti di diritto comune (anziché a quello delle p.a.), salve solo le espresse disposizioni di stampo pubblicistico dettate dal d.lgs. n. 175/2016.

A chiusura del ragionamento il Collegio arbitrale ha osservato che all'interno di tale fonte non si rinvencono norme specifiche sul contenzioso, né alcuna preclusione all'arbitrato irrituale.

L'iter argomentativo del Collegio arbitrale risulta corretto e condivisibile.

Si deve infatti precisare che nella prospettazione attorea viene allegato e dedotto il danno patrimoniale subito dal socio di minoranza *Parte_1* (pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale in ATP Servizio) a causa dell'abuso di direzione e controllo esercitato nei confronti della *CP_9* dal socio di maggioranza *Contropar* società in house.

Con il lodo parziale è stata accertata la responsabilità ex art. 2497 cod. civ. di *CP_1* verso *Parte_1* [...] subordinatamente all'eventuale mancato soddisfacimento della stessa *Parte_1* da parte di *Controparte_9* ai sensi del III comma della medesima disposizione di legge per la mancata riscossione del credito c.d. da conferimento (credito di ATP *CP_9* verso la Controllante, per congruaggio del valore di conferimento del ramo aziendale in fase di costituzione della stessa *CP_9*).

Al riguardo va precisato che la controversia non ha ad oggetto un danno erariale arrecato al patrimonio dell'ente pubblico, danno che se si producesse sarebbe risarcibile da parte degli amministratori e dei dipendenti della società in house ritenuti responsabili davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 12 del dlgs. 175/2016, bensì un danno che il socio di minoranza lamenta di aver subito a causa della condotta degli amministratori di *Controparte_26* carica e cessati- e del socio di maggioranza *Contropar* la cui natura di società in house non è dunque ostativa alla compromettibilità in arbitrato irrituale secondo diritto, ammissibile proprio per la natura disponibile dei diritti controversi.

Parte attrice ha lamentato la violazione del contraddittorio per aver il Collegio arbitrale affrontato d'ufficio il profilo dell'ammissibilità dell'arbitrato irrituale nei confronti di una società in house.

Al tal proposito si osserva che tale eccezione appare formale e destituita di fondamento in quanto, come già

evidenziato, è stata *Parte_1* a promuovere l'arbitrato sostenendone la natura irrituale.

Inoltre *Parte_1* non ha indicato in che cosa consisterebbe la lesione del contraddittorio che lamenta. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 18600/2020; Cass. civ., n. 2201/2007) ha affermato che «in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere determinata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa».

Il Collegio arbitrale, come emerge dal passaggio motivazionale sopra trascritto, ha affrontato la questione relativa al coinvolgimento di una società in house "per completezza" e *Parte_1* non ha subito alcuna effettiva lesione della possibilità di contraddire, per la semplice ragione che ha propugnato essa stessa la tesi della natura irrituale dell'arbitrato che ha promosso.

Per tutte le osservazioni sin qui svolte la domanda attorea formulata in via principale sub A) deve essere dichiarata inammissibile, risultando assorbite tutte le altre questioni controverse.

Riguardo alla domanda formulata in via subordinata sub B) volta ad accertare l'annullabilità del solo lodo definitivo per errore di fatto ex art. 1427 c.c. il giudizio deve proseguire davanti al giudice istruttore all'udienza indicata in dispositivo.

p.q.m.

non definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile la domanda principale proposta sub A) da *Parte_1*.

Spese al definitivo.

Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso nelle cdc del 5.6.2026 e del 30.6.2026.

Il Giudice est.
Francesca Lippi

Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera